

il Perito Informa



Anno 29 – Numero 4

OTTOBRE-DICEMBRE 2024

I NOSTRI PIÙ SINCERI AUGURI DI
BUONE FESTE !



Organo dell'Ordine dei Periti Industriali delle Province di Alessandria - Asti - Torino

Sommario



Periodico telematico
realizzato esclusivamente su
supporto informatico e
diffuso unicamente per via
telematica ovvero online
(art. 3bis legge 16/7/2012 n.
103) con cadenza
trimestrale su:
www.peritiindustriali.to.it
**Autorizz. Tribunale Torino
n. 4921 - 11 giugno 1996**

**Redazione e
Amministrazione:**
C.so Unione Sovietica 455
10135 Torino
Tel. 011.5625500/448
info@peritiindustriali.to.it

Direttore Responsabile:
Sandro Gallo

Comitato di Redazione:
Umberto Pietro Cadili Rispi
Enrico Fanciotti
Aldo Novellini
Sergio Scanavacca

**Hanno collaborato a
questo numero:**
Diego Biancardi
Stefano Comellini
Enrico Fanciotti
Aldo Novellini
Loris Patrucco
Paolo Revelli
Sergio Scanavacca
Giulia Zali

Articoli e note firmati e
foto pubblicate esprimono
l'opinione dell'autore e
non impegnano l'Ordine né
la redazione del periodico.

MANIFESTAZIONI	L'Ordine dei periti industriali protagonista a Restructura	Loris Patrucco	3
SICUREZZA	Restructura 2024: convegno sicurezza sul lavoro	Aldo Novellini	6
COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILE	Le CER a RESTRUCTURA La sfida dell'Europa verso una totale transizione energetica	Diego Biancardi	13
AMBIENTE E SALUTE: PREVENZIONE E TUTELA	Il mercato della CO ₂	Sergio Scanavacca	16
DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE	Infortunio sul lavoro e rating di legalità	Stefano Comellini Giulia Zali	22
NORME E LEGGI	Termotecnica e altro Come riscaldare e raffreddare gli ambienti in maniera efficiente ed ecologica	Enrico Fanciotti	26
GIOVANI PERITI INDUSTRIALI	Quando l'unione può fare la differenza	Loris Patrucco	29
APIT – APITFORMA	1824-2024: il Museo Egizio di Torino compie 200 anni	Paolo Revelli	36
INFORMATIVA ISCRITTI	Obbligo comunicazione PEC Consulenti per gli iscritti		37



In copertina:
Buone Feste

L'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI PROTAGONISTA A RESTRUCTURA

Loris Patrucco



E' tornata come ogni anno la manifestazione Restructura, dal 21 al 23 novembre; l'evento organizzato da GL events Italia si è volto negli spazi di **Lingotto Fiere** presso l'Oval, una struttura avveniristica in acciaio e vetro da **20.000 m²** costruita nel 2006 in occasione delle **XX olimpiadi invernali**.

Oggi vengono ospitati i più importanti appuntamenti in città, come **Expocasa, Artissima, il Salone Internazionale del Libro di Torino** e molti altri grandi eventi.

Restructura è il salone leader del Nord-Ovest, oltre 200 le aziende italiane ed internazionali presenti, più di 10.000 i professionisti registrati.




L'evento è rivolto ai professionisti del settore sul tema della riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia, mettendo in dialogo le maggiori aziende con i tecnici ed il pubblico.

La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino, e ha avuto tra i suoi partner: Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, ANCI Piemonte, tutti gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche (Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi e Periti Industriali), le associazioni (da ANCE Torino e

Ance Piemonte e Valle d'Aosta, Confartigianato, Casartigiani, Formedil, Assoposa, l'Agenzia CasaClima, ARCA, l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Biosafe, Assocanapa, le associazioni di rappresentanza degli amministratori di condominio Anaci, ecc).

Un grande spazio è stato anche riservato ai materiali naturali, con espositori come Fassa e Ricehouse, esperti in soluzioni a base di paglia e lolla di riso; Ecobel e Tecnosugheri, rinomati per gli isolanti in erba e sughero espanso; e Amonn Color, specializzata in vernici naturali per legno. Un altro tema centrale di Restructura 2024 è stata la digitalizzazione; aziende quali Leica Geomax Microgeo e Spektra hanno illustrato le ultime tecnologie per la misurazione e i rilievi, mentre start-up come MyAedes e Factorial hanno presentato soluzioni digitali per la gestione dei cantieri e delle risorse umane.

Infine tra i temi di discussione più urgenti e attuali, troviamo la rigenerazione urbana, la gestione dei



fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la nuova direttiva europea EPBD 4, in un contesto in cui l'Europa ci spinge a riflettere su nuove strategie.

Il Salone ha offerto inoltre un'importante vetrina tecnologica, con focus su software house quali CDM Dolmen, Blumatica e Geo Network.

L'area dedicata ai noleggiatori, organizzata in collaborazione con Assodimi e Assonolo, ha ospitato aziende di rilievo come Boels, Kiloutou, Mollo e Massucco.



Sul fronte degli impianti, spiccano Ivr, Geosun ed Ergo VR, mentre nell'ambito dei servizi figurano Rina Prime e Luxury Investment da Dubai.

Il Salone ha accolto infine aziende internazionali di prestigio come Ekoplast, con serramenti dalla Polonia; Zwa Ziegelwerk Arnach GmbH dalla Germania, specializzata in laterizi ad alte prestazioni termiche; e Siga dalla Svizzera, nota per i materiali per la tenuta all'aria.

All'appuntamento annuale, che mette in contatto le aziende leader con i professionisti specializzati del settore e con il grande pubblico, non è mancata la presenza del nostro Ordine, all'interno dell'**Alveare del Professionista** che ha riunito gli Ordini e i Collegi professionali del territorio, presenti insieme in un'area innovativa che ha

favorito l'incontro, il networking e l'alta formazione specialistica e ha permesso di partecipare a corsi di alta formazione, con rilascio di crediti formativi.

Uno degli obiettivi dell'Alveare del Professionista è creare momenti di riflessione e di confronto per approfondire le questioni professionali strettamente connesse alla pratica, trasversalmente integrate fra le diverse professionalità coinvolte.

Il programma di Restructura è stato denso di eventi e dibattiti che hanno affrontato temi cruciali per il futuro dell'edilizia.

Nella giornata iniziale di giovedì, tra gli eventi di maggior interesse si segnalano il seminario "La sicurezza sismica in Italia: tra politica, tecnologie e comunicazione" una tavola rotonda sulla sicurezza sismica in che ha esplorato come le nuove tecnologie possano contribuire a mettere in sicurezza il patrimonio edilizio esistente.

Nel pomeriggio, si è tenuto l'incontro sulla riqualificazione energetica degli edifici in cui si è discusso l'approccio olistico della direttiva europea Case Green, mentre nella sala alveare (evento organizzato dall'Ordine degli Ingegneri) si è tenuto il seminario dal titolo "Rischio Elettrico e Sicurezza Elettrica nei Cantieri" argomento di notevole interesse per la nostra categoria in quanto,



in un Ambiente di cantiere, il rischio elettrico va

gestito in modo particolarmente oculato poiché gli impianti hanno carattere temporaneo e sono sensibili a condizioni ambientali particolarmente severe (polveri, acqua, sollecitazioni meccaniche ecc).

Nella giornata di venerdì, il convegno "Conformità edilizia e catastale: nuovi orizzonti normativi" ha esplorato l'importanza della conformità edilizia e catastale nel panorama immobiliare italiano.

Nella stessa giornata si è tenuto un focus su come l'intelligenza artificiale è destinata a rivoluzionare il settore edile, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Torino e il Politecnico di Torino. L'evento ha esplorato come l'I.A. possa migliorare la progettazione e la gestione dei progetti edili, apre nuove prospettive per il futuro, oltre al seminario "Lavori elettrici: i contenuti del PSC, POS, quali verifiche durante la fase di esecuzione". Grande interesse ha suscitato il convegno organizzato dal nostro Ordine dal titolo "Le figure, le competenze e le interazioni tra avvocato e consulente forense volte al miglioramento del sistema sicurezza sul lavoro: L'omicidio colposo e

la condotta dei lavoratori" grazie alla disponibilità e alla competenza in qualità di relatore, del consigliere Per. Ind. **Enzo Medico** e del Per. Ind. **Aldo Novellini** che ha assunto il ruolo di moderatore dell'evento

Non meno intenso è stato il programma proposto per la giornata conclusiva di Sabato 20 novembre. Tra i corsi che hanno ottenuto maggior riscontro di partecipanti si segnalano il corso sulla deontologia professionale e il seminario dal titolo "L'amministratore Tecnico 2.0" eventi organizzati dal collegio dei Geometri. Il seminario "Legno e materiali naturali: il futuro più sostenibile dell'abitare" ha messo in luce l'importanza dei materiali bio-based per un'edilizia a minor impatto ambientale, organizzato in collaborazione con ARCA e il Politecnico di Torino e infine il seminario organizzato dal nostro Ordine, in collaborazione con Antel e l'Ordine dei Geologi, dal titolo "La sfida dell'Europa verso una totale transizione energetica: le comunità energetiche rinnovabili" in cui è intervenuto il collega Per. Ind. **Diego Biancardi** alla tavola rotonda.



In primo piano l'Alveare del Professionista, al centro lo stand dell'Ordine dei Periti Industriali

RESTRUCTURA 2024: CONVEGNO SICUREZZA SUL LAVORO

Aldo Novellini



Il 36esimo salone di Restructura - all'Oval Lingotto Fiere dal 21 al 23 novembre - è stato l'occasione, oltre che per offrire una vasta ed aggiornata panoramica sul mondo dell'edilizia e dell'impiantistica, anche per affrontare una serie di temi cruciali: dal risparmio energetico alla transizione ecologica, alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un tema, quest'ultimo, di allarmante attualità considerato il dato infortunistico che caratterizza il nostro Paese. Appuntamento per svolgere qualche riflessione in materia è stato il convegno organizzato dal nostro Ordine, cui hanno aderito l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino. Un'iniziativa congiunta per mettere a fattor comune le diverse esperienze professionali al fine di accrescere una sempre più comune cultura della sicurezza.

Cultura che è lo snodo fondamentale per migliorare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro. In materia prevenzionistica il nostro Paese è infatti tanto ben provvisto sotto il profilo normativo quanto carente sul piano culturale. Ed è su questo fronte che bisogna intervenire se vogliamo lasciarci alle spalle la drammatica spirale di morti sul lavoro. Nonostante tutti gli sforzi compiuti, si contano ancora tre morti al giorno: mille persone perdono la vita ogni anno per cause infortunistiche sul luogo di lavoro. Situazioni in buona parte riconducibili ad un'insufficienza formativa e culturale che affligge un po' tutti: datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.

Spesso non si lavora in sicurezza perché manca la consapevolezza dei rischi connessi alla stessa attività che si è chiamati a svolgere. Che si tratti di operare su un ponteggio, con un macchinario o che si lavori in luoghi confinati, la musica è sempre la stessa: un'evidente misconoscenza di quanto deve esser fatto per svolgere i propri compiti in sicurezza.

Serve quindi un cambio di rotta ma è chiaro che esso presuppone anche un universo lavorativo improntato al rispetto dei diritti dei lavoratori in senso lato. Cosa che sovente non accade: specie in alcuni comparti produttivi. Poi si apre – e qui purtroppo l'Italia è in cima alle classifiche europee – la pagina del lavoro nero, quasi sempre accompagnata da evasione contributiva e fiscale, e con situazioni che sconfinano nella totale illegalità. Certo - si dirà - capita anche in altri Paesi. Tutto vero! Ma è altrettanto vero che da noi questi fenomeni assumono una portata ben più allarmante che altrove in Europa.



Agire sul versante della legalità e dei diritti significa anche agire per migliorare i livelli della sicurezza lavorativa. E qui molto possono fare la politica, le parti sociali, le autorità di vigilanza, gli ordini professionali. Serve

innanzi tutto un approccio non solo ossessionato dai costi, come invece vediamo nella catena di subappalti che caratterizza interi settori produttivi. Il problema è che la frammentazione lavorativa finalizzata quasi sempre al ribasso dei costi, finisce inevitabilmente per incidere sulla sicurezza dei lavoratori.

Costi ridotti sono infatti sovente correlati a scarsa qualificazione del personale e ad una ridotta consapevolezza di come si deve lavorare in sicurezza.



Ragionare quindi su questi temi con categorie professionali diverse rappresenta un elemento importante per far crescere quella cultura cui si è accennato. Al convegno promosso dal nostro Ordine - nel quale chi scrive ha svolto il ruolo di moderatore - si sono uniti ingegneri ed avvocati, ampliando il menu dei temi di un cartellone che in origine prevedeva una riflessione su: omicidio sul lavoro, patente a punti e nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione.

Ingegneria forense - Consulenza tecnica per i tribunali

Per l'Ordine degli Ingegneri si sono susseguiti al tavolo il prof. Tartaglia, per un breve

intervento introduttivo, e gli ing. Chiara Soragna e Massimo Rivalta. Tema affrontato dal prof. Tartaglia - ex docente del Politecnico ed oggi Coordinatore della Commissione Ingegneria forense - quello riguardante la figura del mono operatore e del lavoro in solitario. Si tratta di un contesto fisiologicamente ad alto rischio che richiede apprestamenti innovativi per gestire in sicurezza l'attività svolta. Formazione e qualificazione sono momenti imprescindibili per l'effettuazione di qualsiasi operazione di questo genere. È poi seguita una riflessione su alcuni specifici temi connessi alla sicurezza del lavoro riferiti soprattutto all'attività svolta dai relatori come consulenti tecnici dei tribunali. Interessante ascoltare l'esperienza nel campo consulenziale sia da parte dell'ing. Soragna che

dell'ing. Rivalta, anch'essi membri della Commissione Ingegneria forense. Stiamo parlando di una serie di accertamenti che si collocano a cavallo tra il versante tecnico (impianti, macchine, attrezzature, ecc..) e quello giuridico, finalizzata – come ben sappiamo – alla ricerca delle cause e delle concause tecniche, progettuali, costruttive, gestionali ed organizzative che sono alla base di un evento infortunistico. Un'indagine complessa e delicata, con risvolti multidisciplinari, nella quale si rivela sovente necessario procedere a ritroso, riavvolgendo la drammatica pellicola dell'incidente occorso. Il tutto per approdare ad una valutazione che si fonda su accurati studi dei macchinari,

molteplici prove di laboratorio, particolareggiate analisi delle anomalie e delle disfunzioni che possono aver condotto al tragico evento. Un quadro complessivo che viene poi portato in sede di giudizio. Non di rado, da questa panoramica emerge una mancanza di preparazione, di molti lavoratori, preposti e dirigenti, riguardo alle modalità con cui deve esser svolta in sicurezza l'attività in esame. Ancora una volta viene a galla l'annoso problema di una formazione quanto meno approssimata. Attenta per lo più al mero dato formale (acquisizione di un attestato, ecc...) che non alla reale conoscenza del lavoro da parte degli operatori. Eppure da decenni è ben chiaro come la formazione e, con essa, un adeguato addestramento siano la chiave di volta per un "sistema sicurezza" all'altezza delle necessità. Sistema di cui il datore di lavoro è principale garante. Questi temi, in connessione ai ruoli di garanzia e all'eventuale esimente delle responsabilità datoriali, sono stati al centro degli interventi dei tre relatori dell'Ordine degli Avvocati: Elena Emma Piccatti, Marco Longo e Nicola Menardo.

RSPP, delega di funzioni, delega gestoria

L'avv. Piccatti si è soffermata sul ruolo del RSPP e sulle deleghe. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) <<che può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta l'evento sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione>>. Per contro va tenuto presente che l'Rspp in genere non svolge compiti operativi ma è un consulente del datore di lavoro. In quest'ottica egli è <<chiamato ad adempire diligentemente l'incarico affidatogli e a collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi

all'attività lavorativa, fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli>>.

La propria attività di esperto in materia prevenzionistica va peraltro sempre orientata avendo come bussola la sicurezza dei lavoratori e pertanto mai deve avallare soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza di chi lavora. Un avallo in tal senso, magari per compiacere il datore di lavoro, avrà come conseguenza di essere chiamato a rispondere in giudizio, qualora un evento infortunistico si verifichi a causa della violazione dei suoi doveri professionali.

Nella delega di funzioni il datore di lavoro



trasferisce poteri e doveri di organizzazione e gestione ad un terzo (delegato).

Due attività non possono essere delegate:

- la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Dvr
- la designazione del Rspp.

Nella delega ci sono due punti dirimenti, in quanto il datore di lavoro deve:

- individuare un soggetto dotato delle professionalità/competenze necessarie, in mancanza gli sarà contestata la scelta compiuta (*culpa in eligendo*);
- vigilare sulle modalità con cui vengono espletate le funzioni delegate, in caso contrario gli sarà contestata il mancato obbligo di vigilanza (*culpa in vigilando*).

Il delegato acquisisce la posizione di garante della sicurezza del lavoro, assumendo il ruolo che anteriormente alla delega era in capo al

datore di lavoro. Da notare che il Rspp non va confuso con il delegato alla sicurezza: la nomina ad Rspp e la delega di funzioni sono cose del tutto diverse. Tranne ovviamente la specifica, e invero rara, casistica in cui l'Rspp viene anche nominato delegato del datore di lavoro.

Diversa infine è la cosiddetta delega gestoria (art. 2381 c.c.), <<la quale attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità all'interno del Consiglio di Amministrazione, con poteri illimitati di spesa. Se non sono conferite specifiche deleghe, tutti i consiglieri sono investiti degli obblighi inerenti la sicurezza e delle relative responsabilità>>. In presenza di deleghe, il titolare della delega gestoria diviene datore di lavoro ai fini della sicurezza (art. 2 D.Lgs 81/08) e naturalmente può conferire una delega di funzioni.

Responsabilità del datore di lavoro e comportamento colposo del lavoratore

Il contesto delineato dall'avv. Longo è quello in cui il datore di lavoro risulta esonerato da responsabilità riguardo ad un evento infortunistico a causa della abnorme condotta del lavoratore.

Una condotta per essere definita abnorme richiede la presenza di due requisiti:

- viene posta in essere del tutto autonomamente dal lavoratore stesso e in un ambito estraneo alle mansioni inerenti la propria attività;
- consiste in qualcosa di radicalmente lontano da un comportamento imprudente in qualche modo ipotizzabile.

Sotto il profilo giuridico vengono messe in luce tre caratteristiche di questa condotta:

- eccezionalità
- abnormità
- esorbitanza

Siamo cioè di fronte, rispetto al procedimento lavorativo e alle istruzioni operative impartitegli, <<ad un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal

soggetto titolare della posizione di garanzia (datore di lavoro, preposto, ecc...)>>. Situazione che non va però assolutamente confusa con il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di



sicurezza. Qui non siamo in un contesto di eccentricità o esorbitanza in quanto (Cass. pen. n. 15174/2017): <<rimangono sempre in capo al datore di lavoro la corretta valutazione di tutti i rischi in concreto prevedibili e l'adozione dei massimi standard di sicurezza concretamente attuabili>>.

In caso di infortunio, ai fini di una eventuale esenzione da responsabilità, va valutato se la condotta tenuta dal lavoratore fosse in qualche modo anche lontanamente prevedibile da parte del datore di lavoro.

Quella dell'infortunio causato da una condotta abnorme del lavoratore è quindi una casistica che determina la non imputabilità del datore di lavoro, o dei soggetti cui viene demandata la vigilanza, messi dinanzi a scenari assolutamente non prefigurabili in ragione di un comportamento del lavoratore del tutto al di fuori del normale svolgimento dell'attività così come essa risulta dai consolidati canoni dell'esperienza e della natura stessa di quanto viene svolto.

Per meglio qualificare questo specifico contesto, evidentemente residuale in ambito infortunistico, la dottrina parla per l'appunto di

condotta eccentrica. Immagine particolarmente azzeccata per mostrare, quasi visivamente, un comportamento che si discosta da un naturale centro geometrico, assimilabile a quella che può definirsi la tipica modalità di operare nell'attività lavorativa in esame, anche considerata nel senso più ampio e variegato possibile.

Garanti di fatto e colpa per assunzione

L'avv. Menardo ha analizzato il tema, decisamente cruciale, dei garanti di fatto. Dato di fondo è la modalità con cui viene a configurarsi la responsabilità penale in caso di infortunio. Essa può avvenire a titolo originario, in base alla previsione di legge (datore di lavoro, preposto, ecc..), oppure a titolo derivato, proveniente cioè da un atto negoziale (classica delega di funzione ai sensi art. 16 D.Lgs. 81/08). Esiste però anche l'ipotesi di un'assunzione di fatto della posizione di garanzia (art. 299 D.Lgs. 81/08). Può dirsi che se l'atto negoziale esprime la condizione fisiologica della delega, il caso dell'assunzione di fatto mette in luce una condizione, per così dire, patologica, rappresentando un'anomalia nel normale ed esplicito trasferimento di poteri/doveri ad un altro soggetto.

Diverse possono essere le situazioni legate all'assunzione di fatto della posizione di garanzia e della correlata responsabilità:

- 1) soggetto che non investito di qualifica gravata per legge da obblighi di protezione e controllo (es. dirigente, preposto) si ingerisce nell'organizzazione del lavoro, esercitando di fatto i poteri tipici della qualifica;
- 2) soggetto che investito di una qualifica gravata per legge da obblighi di protezione e controllo, eccede nell'esercizio dei poteri tipici ampliando la propria sfera di responsabilità;
- 3) soggetto che accetta la delega di funzioni pur non avendo i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica

natura delle funzioni delegate (art. 16 D.Lgs. 81/08), configurandosi anche una *culpa in eligendo* del delegante.

Nel caso 1) viene a trovarsi un operaio, privo della formale investitura di preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08, ma che sulla base delle prove testimoniali assunte, emerge che nei fatti sovrintendeva all'attività lavorativa, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute e controllandone la corretta esecuzione da parte della squadra di lavoratori. Questo soggetto diviene garante della sicurezza altrui. Il tutto applicazione del principio di effettività (art. 299, D.Lgs. 81/08), per cui «*assume la posizione di garante colui che di fatto si accolla i poteri tipici della funzione di preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda*».

(Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 51459/2024).

Si situa invece nel caso 2) il direttore dei lavori in un cantiere che, oltre ad occuparsi della sorveglianza tecnica sulla buona esecuzione delle opere, estende i propri compiti anche ai temi prevenzionistici. Condizione che, in sede giudiziaria deve essere provata in modo rigoroso <<anche attraverso l'individuazione di comportamenti che possano dimostrare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere>>.

(Cass. Pen, Sez. IV, n. 43462/2018).

Per la Corte di Cassazione la "colpa per assunzione" <<si fonda sul generale obbligo di astensione dall'assumere un compito che non si è in grado di svolgere con gli standard di diligenza richiesti all'agente modello, inteso come referente astratto per «misurare» la colpa del garante>>.

In conclusione <<per verificare la presenza di "garanti per assunzione" (o «di fatto»), occorre effettuare un'approfondita indagine su tutte le circostanze del caso concreto, individuando elementi da cui poter desumere ragionevolmente l'esercizio di fatto e non occasionale dei poteri tipici della funzione da cui la legge fa discendere specifiche responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro (art. 299

D.Lgs. n. 81/08)>>.

Individuata in modo preciso la sussistenza della cosiddetta “funzione di fatto”, per accertare la sua eventuale responsabilità penale occorrerà altresì valutare:

- 1) se e in che misura il garante di fatto si è discostato dagli *standard* di diligenza propri della funzione (raffronto con il cosiddetto «agente modello»);
- 2) se tale scostamento abbia assunto rilevanza causale o concausale rispetto all’infortunio (leggi scientifiche, universali o statistico probabilistico).

In definitiva il garante per assunzione, pur privo dell’ufficiale investitura per ricoprire un certo ruolo, si ingerisce nell’attività lavorativa al punto da esser ritenuto de facto titolato a farlo. A questo titolo sarà pertanto chiamato a rispondere e a nulla servirà sostenere la tesi di non disporre dei requisiti formali (grado, nomina, ecc...). in quanto nella materia prevenzionistica non ci ferma mai al solo dato formale ma si verifica sempre la sostanza dei rapporti lavorativi posti in essere.

Patente a punti – nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione

È toccato ad Enzo Medico - geometra e perito

attualità. Sappiamo infatti che la patente a punti è entrata in vigore lo scorso 1° ottobre, mentre il nuovo accordo sulla formazione, al momento va in stampa la nostra rivista, sta attendendo il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni.

Patente a punti: con l’entrata in vigore della norma, viene a cessare la fase transitoria nella quale era possibile operare nei cantieri avvalendosi soltanto di un’autocertificazione. Adesso occorre ottenere il rilascio della patente entrando nell’apposito portale informatico.

La domanda può essere presentata;

- a) direttamente: dal legale rappresentante dell’impresa
- b) indirettamente: tramite delega ad avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro o Caf.

Dell’avvenuta presentazione della domanda il datore di lavoro deve informare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il rilascio della patente è subordinato alla piena regolarità degli adempimenti contributivi e fiscali: requisiti che saranno verificati a campione, sia d’ufficio sia in occasione di visite ispettive delle autorità di vigilanza.

In caso di dichiarazioni non veritieri, la patente sarà revocata. Al momento dell’assegnazione di un lavoro, il committente è chiamato a verificare che l’impresa appaltatrice sia in possesso della patente. In caso contrario egli è possibile di dover rispondere per “*culpa in eligendo*”.

Al rilascio della patente viene attribuita una dotazione di 30 punti. In caso di violazioni in materia di sicurezza del lavoro sono previste delle



industriale, Consigliere del nostro Ordine - intervenire su due temi di stretta e recente

decurtazioni.

Qualora i crediti scendano al di sotto della soglia di 15 punti, sarà precluso all'impresa di operare nei cantieri, tranne il completamento delle attività in corso di esecuzione, ma solo se i lavori già eseguiti rappresentino almeno il 30 per cento del valore delle opere in appalto.

L'Ispettorato nazionale del lavoro esclude dalla partecipazione a bandi di gare per lavori pubblici le imprese con un punteggio inferiore a 15 punti.

È possibile recuperare i crediti decurtati in virtù dell'assenso di un'apposita Commissione comprendente Inail ed Inl, previa specifici e documentati adempimenti sulla formazione del personale e in tema di investimenti nell'ambito della sicurezza.

Oltre al meccanismo sanzionatorio è previsto un incremento dei punti a disposizione, sino ad un massimo di cento, sulla base dei seguenti criteri:

- anzianità dell'azienda (da cinque a venti anni) - da 3 a 10 crediti;
- assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio - assegnazione di un credito ogni biennio successivo fino ad massimo di 20 crediti;
- investimenti in materia di sicurezza, comprese attività formative - fino a 30 crediti
- ambiti diversi dalla sicurezza: organico aziendale (computando solo le assunzioni a tempo indeterminato), formazione linguistica per lavoratori stranieri, ecc. - fino a 10 crediti.

Per adesso la patente si applica al solo settore delle costruzioni, ma si pensa in futuro ad una sua estensione anche ad altri comparti produt-

tivi.

Il nuovo accordo Stato-Regioni: prevede la revisione del sistema della formazione.



In un contesto che vede sostanzialmente la conferma del quadro attualmente vigente per gli RSPP e gli ASPP, emergono due significative novità con l'introduzione di un obbligo formativo a carico del datore di lavoro (corso 16 ore) e uno specifico percorso di formazione per i lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento con durata di 12 ore (quattro per la parte normativa ed otto per la parte pratica). Due ulteriori tasselli a comporre il variegato universo della formazione.

Nel convegno si era anche accennato all'omicidio sul lavoro, sulla base di un progetto di legge ancora in itinere.

Di questo argomento ci riserviamo di tornare a parlare prossimamente su questa rivista, così come il nuovo accordo Stato-Regioni sarà oggetto di un successivo approfondimento non appena entrerà in vigore, in modo da valutarne appieno e in maniera definitiva la sua esatta portata.

Le CER a RESTRUCTURA

La sfida dell'Europa verso una totale transizione energetica

Diego Biancardi



Le comunità energetiche rinnovabili (CER) rappresentano un modello innovativo di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in grado di coinvolgere attori pubblici e privati quali imprese, comuni associazioni di categoria e cittadini, generando benefici ambientali, sociali ed economici per tutti i suoi aderenti e per il territorio.

Tutto nasce dal protocollo di Kyoto nel 1997 per l'efficientamento energetico e in risposta la Comunità Europea emana una serie di direttive a partire dagli anni 2001-2002.

Poiché nel passare degli anni fino ai giorni nostri si è riscontrato che la responsabilità maggiore del cambiamento climatico è rappresentato per circa il 60% dalle emissioni di gas serra globali e la produzione di energia è ancora in gran parte basata su combustibili fossili (80% del totale) quindi ciò ha evidenziato la necessità di accelerare la **transizione verso fonti di energia rinnovabile**.

I principi guida delle comunità energetiche (riportate dal MASE):

- **Gruppi di persone che scelgono di unirsi per autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili.**
- **Nascono per fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri della comunità.**
- **Servono a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e rafforzare il percorso di sicurezza energetica dell'Italia valorizzando il territorio.**

Vari iter normativi tra cui in prima istanza art 42 del DL 162/2019 (Milleproroghe) che istituisce le CER e i sistemi di autoconsumo collettivo con limiti di impianto (max 200 kW) e di perimetro (cabina secondaria) fino al decreto ministeriale del 7/12/2013 (entrato in vigore a gennaio 2024) che amplia i limiti degli impianti da 200 kW a 1 MW, i perimetri da cabina secondaria a cabina primaria, disciplina le modalità di incentivazione per l'energia condivisa ed i contributi del PNRR per CER e Autoconsumo collettivo; e infine l'approvazione, nel febbraio 2024, da parte di ARERA e MASE dei decreti attuativi che stabiliscono le regole operative del GSE.



Le configurazioni di **AUTOCONSUMO** per la condivisione di **ENERGIA RINNOVABILE**, sono soggette a vari incentivi e contributi economici, quali tariffe incentivanti sull'energia prodotta virtualmente per un periodo di 20 anni che varia da 60 a 120 €/MWh oltre ad un corrispettivo di valorizzazione, inoltre l'energia non auto consumata resta nella disponibilità dei produttori e valorizzata a condizioni di mercato dal GSE con il **ritiro dedicato**.

Potenza impianto	Tariffa incentivante
potenza < 200 kW	80 €/MWh + (0÷40 €/MWh) (non può eccedere il valore di 120 €/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW	70 €/MWh + (0÷40 €/MWh) (non può eccedere il valore di 110 €/MWh)
potenza > 600 Kw	60 €/MWh + (0÷40 €/MWh) (non può eccedere il valore di 100 €/MWh)

Inoltre, per tenere conto dei diversi livelli di irraggiamento sul territorio italiano, per gli impianti situati nelle Regioni del Centro e Nord Italia è prevista una **maggiorazione della tariffa incentivante** così come segue:

Zona geografica per gli impianti fotovoltaici	Maggiorazione tariffaria
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+4 € /MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+10 € /MWh

Un ulteriore contributo è per i piccoli comuni, al di sotto dei 5.000 abitanti, con i fondi del PNRR. Un contributo pari al 40% in conto capitale delle spese sostenute nei limiti delle spese ammissibili e dei costi di investimento massimi in funzione della taglia dell'impianto.

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.


L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.

Per tutti gli altri partecipanti sono cumulabili le detrazioni fiscali attualmente attive, come quelle per l'installazione di un impianto FV.

Vincoli sulla tariffa incentivante.

Secondo il DM 414/23 le CACER assicurano che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%; nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%.

Ovviamente vi sono dei tempi normati di attuazione che sono stringenti che possiamo evidenziare con la **TIMELINE**



Sul territorio piemontese vi sono alcuni supporti tecnico/economico che la Fondazione Compagnia di San Paolo, la CCIAA di Torino e il Comune di Torino danno a sostegno di chi vuole procedere alla costituzione della CER.

In tale contesto l'Ing. Antonio D'Arpa ha illustrato quali sono stati e quali saranno le attività del Comune di Torino per una maggiore divulgazione sugli scopi economico/sociali delle CER.

Oltre a quanto illustrato sulle CER da un punto di vista tecnico riguardante essenzialmente il FV, ci può essere un diverso contributo allo sviluppo delle CER, non solo dal punto di vista elettrico ma anche termico ed è quanto è stato illustrato dalla Dott.^{ssa} Jessica Maria Chicco geologa.

Un intervento del Vice Presidente Vicario del CNPI, Per. Ind. Amos Giardino, ha illustrato quanto il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali sta facendo per le CER essendo parte attiva su diversi tavoli di lavoro presso ministeri ed enti pubblici; inoltre ha informato che il CNPI ha formalmente costituito la **Comunità Energetica Rinnovabile Nazionale "PerCerTO"** con sede a Roma.

La tavola rotonda è stata coordinata da:

- Dott.^{ssa} Jessica Maria Chicco, Consigliere dell'Ordine dei Geologi del Piemonte, ricercatrice universitaria e componente del gruppo di RPT Comunità Energetiche;
- Per. Ind. Diego Biancardi dell'Ordine dei Periti Industriali di Torino e componente del gruppo di RPT Comunità Energetiche.
- Ing. Antonio D'Arpa responsabile Energy Management del Comune di Torino.

IL MERCATO DELLA CO₂

Sergio Scanavacca



La straripante abbondanza di sostanze climateranti ed in particolare di anidride carbonica (composizione chimica CO₂) presenti nella nostra atmosfera, viene narrata con estrema semplicità e incompletezza di informazione da parte dei principali media, condizionando l'effettiva comprensione da parte del cittadino medio che, come sempre più frequentemente accade, matura delle convinzioni incomplete e addirittura scorrette. L'anidride carbonica è un gas, detto anche biossido o diossido di carbonio, più pesante dell'aria ed è prodotto da tutti gli esseri viventi ed essenziale nel ciclo del carbonio che è un ciclo naturale biogeochimico; è un viaggio iniziato milioni e milioni di anni fa che, attraverso le rocce, l'oceano e la biosfera, arriva a regolare la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera. Il carbonio scorre liberamente tra un pool all'altro attraverso dei meccanismi naturali chiamati flussi, alcuni più veloci di altri. Nella biosfera, le piante, attraverso la fotosintesi, assorbono CO₂ e restituiscono ossigeno all'atmosfera. In questo processo il carbonio può rimanere nelle piante anche per migliaia di anni, nel caso di alberi molto longevi. Praticamente è come se la Terra respirasse, dal momento che rilascia nell'atmosfera più o meno la stessa quantità di carbonio che assorbe. Un equilibrio tanto eccezionale quanto sottile. La CO₂ e gli altri gas serra, mescolati all'atmosfera, agiscono infatti come una sorta di coperta per intrappolare una parte delle radiazioni del Sole riflesse dalla superficie terrestre: è il famoso effetto serra, che tiene il

pianeta protetto ed ha permesso alla vita sulla Terra di prosperare negli ultimi 200 mila anni. Ma allo stesso tempo ha un bilanciamento molto delicato, il ciclo naturale del carbonio, infatti, è stato in equilibrio per milioni di anni, mantenendo la concentrazione di CO₂ nell'atmosfera più o meno costante nel tempo garantendo un equilibrio naturale.

Dalla rivoluzione industriale in poi abbiamo cominciato a estrarre e bruciare enormi quantità di combustibili fossili, immettendo carbonio che a lungo è stato sepolto e stoccatto nelle profondità della Terra naturalmente.

Questo carbonio, che avrebbe impiegato milioni di anni per entrare nell'atmosfera, attraverso i processi geologici, viene invece rilasciato in un istante geologico, sconvolgendo l'equilibrio naturale del ciclo del carbonio.

Sono le azioni della nostra specie che mettono in pericolo quel delicato equilibrio che ci ha permesso di vivere su questo pianeta sino ad oggi.

L'elevata concentrazione di CO₂ nell'atmosfera terrestre è frutto dell'impiego da parte dell'uomo di combustibili fossili, come il



carbone, il petrolio e il gas, formatisi da organismi animali e vegetali fossilizzati e sepolti sotto il suolo. Ogni anno vengono emessi nell'atmosfera miliardi di tonnellate di

CO₂, responsabili di circa metà dell'effetto serra. La produzione e il consumo di energia hanno un peso notevole nelle emissioni di anidride carbonica: gli apparecchi elettrici ne emettono una gran quantità.

La deforestazione, unita all'uso dei combustibili fossili, ha aumentato il livello dell'anidride carbonica nell'atmosfera del 25 per cento, dall'inizio della Rivoluzione Industriale.

La principale imputata di questo fenomeno dell'effetto serra e il conseguente surriscaldamento del pianeta è proprio l'anidride carbonica che viene prodotta in tutti i fenomeni di combustione utilizzate per le attività umane e principalmente per gli autoveicoli e la produzione di energia elettrica. Basti pensare che a inizio secolo la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera era di circa 290 ppm (parti per milione), oggi è di circa 370-380 ppm e si pensa che nel 2050 possa raggiungere le 550-630 ppm.

Negli ultimi anni è inoltre emerso il reale impatto ambientale degli allevamenti di bestiame, che generano più gas serra dell'intero settore dei trasporti. Secondo il rapporto [Livestock's Long Shadow](#), pubblicato nel 2008 dalle Nazioni Unite, l'allevamento degli animali è la causa principale dei cambiamenti climatici e contribuisce a quasi due terzi delle emissioni agricole di gas ad effetto serra.

Individuato il problema prioritario molto lentamente, si cercano le soluzioni di diminuzione, cattura ed eliminazione dell'anidride carbonica. Limitando l'impatto sociale, economico e politico un espeditivo adottato è quello della compensazione finanziaria.

Secondo il sempreverde, anche se raramente applicato, principio di "chi inquina paga" sono stati attivati meccanismi di logica borsistica istituendo un vero "mercato" di scambio.

Con il termine "*mercato del carbonio*" si intende un mercato creato dalla commercializzazione di permessi di emissione di anidride carbonica, allo scopo di incoraggiare o aiutare Paesi e aziende nel limitare le proprie emissioni di anidride carbonica, eventualmente in aggiunta ad altri gas ad effetto serra. Il mercato del carbonio

nasce dunque nell'ambito degli strumenti di policy definiti "meccanismi economici".

In aggiunta a incentivi, standard e limiti di emissione, i meccanismi economici sono strumenti adottati nella lotta ai cambiamenti climatici in atto, ossia nell'incremento antropico del cosiddetto effetto serra.

Si applicano alla lotta ai cambiamenti climatici proprio in virtù del carattere globale della problematica, per cui una tonnellata di CO₂ emessa in più o in meno in Grecia o in Finlandia ha esattamente lo stesso impatto sull'ambiente.

Nella lotta contro il cambiamento climatico, i crediti di carbonio si sono affermati come uno strumento per compensare le emissioni di gas serra e promuovere la sostenibilità ambientale a livello globale.

Con un crescente impegno da parte di governi, aziende e organizzazioni non governative, i crediti di carbonio sono oggi al centro di molte iniziative per limitare l'impatto dell'uomo sul pianeta, vediamo di sintetizzarne i principi.

Un credito di carbonio è una misura di compensazione che rappresenta la riduzione di una tonnellata di CO₂ o l'equivalente di altri gas serra. In pratica, i crediti di carbonio funzionano come "certificati" che permettono alle aziende o addirittura ai paesi di compensare le proprie emissioni di CO₂ sostenendo progetti che riducono l'impatto ambientale. Tali progetti possono includere una serie variegata di attività, come la produzione di energie rinnovabili, l'adozione di tecnologie per l'efficienza energetica, progetti di riforestazione e altre iniziative che riducono le emissioni di gas serra. In sostanza, un'azienda che emette CO₂ può acquistare crediti di carbonio per compensare le proprie emissioni, contribuendo allo sviluppo di progetti ecologici che hanno un impatto positivo sull'ambiente e, in alcuni casi, sulle comunità dove questi progetti vengono realizzati. Il concetto di compensazione delle emissioni di CO₂ prende piede nella cornice politica del Protocollo di Kyoto verso la fine degli anni '90. Questo trattato, frutto di negoziazioni internazionali, è il primo di una serie di accordi nei quali i paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre le proprie emissioni di gas serra per ridurre l'effetto serra e mitigare i cambiamenti climatici.

È in questo contesto che viene delineato il cosiddetto "emissions trading". Il commercio di emissioni, come stabilito nell'Articolo 17 del Protocollo di Kyoto, consente ai paesi che non emettono quanto sarebbe concesso loro dagli obiettivi internazionali di vendere l'eccedenza ai paesi che hanno superato o che intendono superare questo limite. Nasce così una nuova "commodity" nella forma di riduzioni o compensazione delle emissioni.

Poiché l'anidride carbonica è il principale dei gas serra (in inglese "Greenhouse gases" o GHG), essa viene usata come unità di riferimento per monitorare le emissioni. Lo scambio e la vendita del carbonio danno così origine ad un vero proprio mercato.

A supporto del "carbon market", il Protocollo di Kyoto ha introdotto due meccanismi innovativi: il Clean Development Mechanism (CDM) ed il Joint Implementation (JI).

Mentre il primo ha permesso alle aziende dei paesi industrializzati di ottenere crediti sostenendo progetti di riduzione delle emissioni nei paesi in via di sviluppo, il secondo ha facilitato la collaborazione in questo settore tra i paesi industrializzati.

Il sistema dei crediti di carbonio presenta delle criticità.

Con gli obiettivi concordati con l'Accordo di Parigi del 2015, il contesto internazionale per i crediti di carbonio è cambiato significativamente.

L'articolo 6 dell'accordo permette ai paesi di cooperare volontariamente per raggiungere i loro obiettivi climatici, inclusa la possibilità di trasferire crediti di carbonio derivanti dalla riduzione delle emissioni di gas serra.

Uno degli strumenti principali introdotti è il Meccanismo di Credito dell'Accordo di Parigi (PACM), che consente ai paesi di ridurre le emissioni a costi inferiori e di collaborare a progetti climatici.

Questo meccanismo permette a un'azienda di ridurre le emissioni in un paese e vendere i crediti ottenuti a un'altra azienda in un altro paese.

Inoltre, una parte dei fondi generati va a sostenere l'adattamento climatico nei paesi in via di sviluppo. Una delle principali sfide sarà quella di garantire che i crediti di carbonio rimangano uno strumento efficace per la compensazione delle emissioni di gas serra. Il rischio è che, in assenza di regole chiare e

standard elevati, il mercato dei crediti diventi opaco, riducendo la fiducia dei consumatori e degli investitori.

Inoltre, la domanda di crediti di carbonio è destinata a crescere nei prossimi anni, soprattutto con l'aumento delle politiche globali volte a raggiungere la neutralità climatica.

Lo scorso ottobre, l'Azerbaijan ha ospitato una riunione dell'Organo di Supervisione dell'Articolo 6.4, nella quale sono stati proposti nuovi standard. Alla COP29, il paese ospitante ha messo al centro del dibattito la questione dei crediti di carbonio, spingendo per un intervento deciso fin dai primi giorni. Uno dei principali punti di discussione è stata la trasparenza del sistema.

Mentre l'Unione Europea chiedeva una supervisione più rigorosa delle Nazioni Unite e una maggiore trasparenza nelle transazioni tra paesi, alcune nazioni, guidate dagli Stati Uniti, hanno insistito per mantenere un sistema decentralizzato.

Nonostante le divergenze, è stato trovato un compromesso. Il nuovo sistema prevede che gli sviluppatori di progetti, per accordi che non coinvolgono intese bilaterali tra paesi, debbano fare riferimento all'Organo di Supervisione dell'articolo 6.4.

Questo ente avrà il compito di registrare i progetti, che dovranno poi essere approvati, insieme al paese ospitante, prima che i crediti vengano emessi. Inoltre, l'Organo avrà anche il compito di sviluppare nuovi standard per la compensazione.

Questo accordo, c'è da dire, presenta alcune criticità. In primo luogo, il testo approvato a Baku non fa mai riferimento ai diritti umani, un aspetto fondamentale nelle politiche di sostenibilità.

Inoltre, le nuove regole non scongiurano definitivamente il rischio di doppio conteggio dei crediti di carbonio.

Questo può accadere se più entità registrano lo stesso progetto di riduzione delle emissioni senza coordinarsi o se non esiste un sistema centralizzato di tracciamento dei crediti.

Un altro aspetto controverso è stato il rifiuto di sottoporre i progetti del Clean Development Mechanism (CDM) del Protocollo di Kyoto a nuovi test di "addizionalità".

Questo principio implica che i progetti debbano dimostrare che le riduzioni delle

emissioni sarebbero impossibili senza l'attuazione del progetto stesso.

Di conseguenza, molti vecchi progetti CDM continueranno a emettere crediti senza verifiche rigorose, ma solo con una simbolica approvazione da parte del paese ospitante.

Le prospettive future sono molto incerte. Secondo le dichiarazioni ufficiali della COP29, il nuovo sistema dei crediti di carbonio dovrebbe ridurre i costi per l'implementazione dei piani climatici nazionali dei paesi per un importo massimo di 250 miliardi di dollari all'anno. Tuttavia, nonostante l'impegno a basarsi sulla "migliore scienza disponibile", le regole adottate non eliminano completamente il rischio che crediti di bassa qualità vengano validati.

Uno dei principali problemi in questo settore è la qualità dei progetti che generano i crediti.

Casi come lo scandalo che nel 2023 ha coinvolto **Verra**, principale standard per verificare i crediti di carbonio, hanno messo in

Vi investono, tra gli altri, aziende come Shell, Gucci, Nestlé, EasyJet, Lavazza. Secondo le analisi scientifiche, fino al 94% dei crediti assorbiti da Verra non avrebbe avuto alcun impatto sul clima. La minaccia di deforestazione sulla base della quale Verra avrebbe definito i suoi progetti e venduto crediti, tra l'altro, sarebbe stata sovrastimata del 400% – dalla stessa Verra, e non da un garante imparziale, mancando in questo mercato un certificatore super partes internazionale.

Una terza parte di fatto interviene nel valutare i progetti di compensazione di carbonio, ma si tratta di una terza parte approvata sempre da Verra. Le regole stesse per emettere crediti sono dettate da Verra.

Se una organizzazione impegnata in programmi ambientali, in pratica, avesse voluto promuovere un progetto per fermare la deforestazione di un'area, con il calcolo della "formula Verra" avrebbe potuto convertire gli



luce quanta strada ci sia ancora da fare prima di avere un mercato di crediti privo di ambiguità.

Nel 2023, infatti, vengono pubblicati i risultati di un'inchiesta condotta in un arco di nove mesi dal giornale inglese *Guardian*, dal settimanale tedesco *Die Zeit* e da *SourceMaterial*, una no-profit di giornalismo investigativo.

Al centro delle indagini gli studi scientifici sui progetti gestiti da Verra, il leader ecologico delle compensazioni volontarie, attivo soprattutto in programmi di protezione della foresta pluviale.

ettari di verde che prometteva di risparmiare in tonnellate di CO₂. E convertire successivamente tali tonnellate di CO₂ in crediti di carbonio che la finanziassero, sempre attraverso Verra. Peccato che i calcoli di Verra si siano rivelati gonfiati di 4 volte – e così i crediti che ricavava dal mercato green. Il reato non consisterebbe semplicemente in un errore di calcolo.

Secondo l'indagine, alcune deforestazioni non sarebbero state di fatto arrestate ma semplicemente dirottate su altre aree meno controllate. Vi si aggiungono le violazioni di diritti umani che i reporter del *Guardian* hanno

denunciato dopo indagini e interviste sui siti interessati dai programmi di salvataggio della foresta in Perù: molti residenti nell'area di un progetto Verra hanno raccontato di essere stati sfrattati con violenza dalle loro abitazioni, poi demolite. Dopo la pubblicazione del dossier, il flusso di capitali dai ricchi investitori industriali verso i progetti di protezione ambientale ha conosciuto una battuta d'arresto pari all'8% secondo l'Ecosystem Marketplace, che monitora la trasparenza dei programmi di sostenibilità delle società americane.

Le certificazioni di garanzia "arbitrarie" di questi crediti non sono più sufficienti a controllare un mercato così ampio: senza una legislazione e un controllo rigoroso, il rischio di truffe e greenwashing è troppo alto.

Inoltre, la diffusa confusione tra riduzione e compensazione delle emissioni può portare le aziende a trascurare le azioni da intraprendere a monte, rallentando così la transizione verso la neutralità carbonica. Oltretutto il mercato del carbonio pare non tenere conto delle variabili intrinseche nella vita del pianeta, assomigliando più a una speculazione rischiosa e azzardata in borsa, piuttosto che un'azione concreta e mirata alla salvaguardia della biosfera.

Gli oceani, le foreste, i terreni sono tutti pozzi di carbonio naturali del pianeta, ossia assorbono da decenni circa la metà delle emissioni prodotte dalle attività umane, regolando il clima del Pianeta.

Sono migliaia i processi che consentono questo prodigo naturale, anche quelli che riguardano lo zooplancton.

Recenti studi scientifici rivelano che nel 2023 è accaduto qualcosa di anomalo rilevato dal gruppo di scienziati della Tsinghua University di Beijing, in Cina, dell'Università di Exeter in Gran Bretagna, dell'università di Lipsia in Germania e del Consiglio Nazionale della Ricerca francese: le emissioni antropiche di CO₂ sono cresciute di circa lo 0,5%, eppure la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera ha raggiunto livelli da record.

Secondo gli autori dello studio "L'analisi del bilancio del carbonio a bassa latenza rivelà un forte declino del pozzo di carbonio terrestre nel 2023", presentato il 29 luglio a una conferenza internazionale in Brasile, l'anno scorso sono collassati i principali serbatoi di carbonio del

Pianeta, dalle foreste agli oceani, arrivando ad assorbire dalle 3,5 alle 6 volte meno anidride carbonica di quanto facciano normalmente. Una situazione sottolineata anche durante la recente New York Climate Week. "Gli ecosistemi terrestri stanno perdendo la loro capacità di accumulo e assorbimento del carbonio, ma anche gli oceani stanno mostrando segni di instabilità" ha spiegato **Johan Rockström**, direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Gli oceani, il più grande pozzo di carbonio della natura, hanno assorbito il 90% del riscaldamento causato dai combustibili fossili negli ultimi decenni, ma questo ha anche determinato un aumento delle temperature delle acque.

Nel frattempo, i ghiacciai della Groenlandia e le calotte polari artiche si sciolgono a velocità fino a poco tempo fa inimmaginabili e questo sta interrompendo la corrente oceanica del Golfo e rallentando la velocità con cui gli oceani assorbono carbonio. Anche perché lo scioglimento del ghiaccio marino potrebbe esporre lo zooplancton a una maggiore luce solare, spingendo questi animali a rimanere più a lungo negli abissi. Altra variabile fondamentale sono le regioni artiche ricoperte dal permafrost (del qual trattai gli argomenti in precedente articolo) che emettono oggi più carbonio in atmosfera di quanto ne riescano ad assorbire: lo rivela la stima più capillare delle emissioni dannose compiuta nell'Artico.

In base alla ricerca, pubblicata su [Global Biogeochemical Cycles](#), la fusione accelerata del permafrost dovuta ai cambiamenti climatici sta trasformando vaste zone di Siberia, Canada, Alaska e Groenlandia *in fonti, anziché serbatoi*, di gas serra, che potrebbero contribuire alla crisi climatica in modi che non avevamo ancora calcolato.

Per via del materiale organico di millenni di storia terrestre conservato nel terreno permanentemente ghiacciato, il permafrost è tradizionalmente considerato un serbatoio di carbonio: si pensa che oltre un terzo del carbonio della Terra si trovi bloccato nel permafrost artico. Tuttavia la fusione del permafrost, riportando alla luce la materia organica, libera in atmosfera ingenti quantità di carbonio, tanto che negli ultimi anni diversi studi hanno ipotizzato che le regioni coperte da permafrost fossero diventate emettitrici di CO₂ e metano.

Nel recente studio guidato da Justine Ramage, geografa specializzata in ambienti polari del Nordregio research institute di Stoccolma (Svezia), gli scienziati hanno scelto di affidarsi non a osservazioni satellitari della regione artica o al *machine learning*, bensì alle rilevazioni di emissioni al livello del suolo pazientemente raccolte in 200 siti disseminati in tutta la regione ricoperta da permafrost, tra Scandinavia, Russia, Alaska e Canada, confrontate con quelle di aree con livelli simili di vegetazione e umidità. In questo modo è stato dimostrato che la zona di terreno permanentemente ghiacciata del grande Nord è oggi emettitrice di carbonio, con 144 milioni di tonnellate di carbonio all'anno prodotte tra 2000 e 2020. Il calcolo comprende le emissioni di CO₂ e di metano, ma il permafrost immette in atmosfera anche 3 milioni di tonnellate all'anno di azoto (soprattutto ossido di azoto), un altro potente gas serra.

L'evoluzione del permafrost da serbatoio a fonte di carbonio è purtroppo destinata ad accelerare il circolo vizioso del *climate change*.

E le stime della quantità di carbonio liberata sembrerebbero ancora al ribasso, perché è molto difficile calcolare i gas serra emessi da collassi improvvisi di grosse porzioni di permafrost, eventi sempre più probabili nell'era della crisi climatica.

La teoria afferma dei principi, la sperimentazione verifica la probità delle teorie e se la base del principio è inquinata in partenza da aspetti economici, è improbabile che i risultati effettivi possano essere quelli attesi.

Da questo punto di vista è difficile non ricordare la prima bolla speculativa della storia fu quella del mercato dei tulipani dei Paesi Bassi, tra il 1636 e il 1637. Allora i tulipani avevano talmente successo che diventarono il quarto principale prodotto d'esportazione dopo il gin, le aringhe e il formaggio.

Comprare un bulbo di tulipano iniziò a essere considerato come un solido investimento, dato che avrebbe in futuro generato nuovi fiori, che sarebbero poi stati venduti a un buon prezzo sul mercato, vista l'enorme richiesta. Si sviluppò anche l'abitudine di prenotare in anticipo dai coltivatori i bulbi ancora in terra: l'acquirente stipulava con il venditore un contratto con cui si impegnava a comprare alla scadenza i tulipani a un prezzo prefissato. La bolla dei tulipani ebbe il suo culmine il 5

febbraio 1637: durante un'asta nella cittadina olandese di Alkmaar centinaia di lotti di bulbi furono venduti per 90 mila fiorini (l'equivalente di circa 5 milioni di euro) In media ciascun bulbo fu venduto a un prezzo pari al reddito di oltre un anno e mezzo di un muratore dell'epoca. Dopo quel giorno la bolla si sgonfiò. Come nel caso della maggior parte delle bolle speculative, bastò relativamente poco perché gli investitori si rendessero conto dell'insensatezza dei prezzi dei tulipani: ad Haarlem – una cittadina olandese poco fuori Amsterdam – un'asta di bulbi andò deserta e da quel momento gli investitori iniziarono a vendere spinti dal panico che il mercato crollasse e dal timore di perdere i soldi che avevano investito. Il mercato dei tulipani effettivamente crollò del tutto: chi aveva acquistato i bulbi attraverso i contratti si ritrovò vincolato a pagarli una cifra molto più elevata dei valori reali del momento; ne trassero vantaggio i contadini che li avevano piantati, che fecero profitti molto alti con dei bulbi che



ormai non valevano quasi più nulla. A prescindere dall'oggetto, ciò che accumuna le bolle speculative è l'irrazionalità del comportamento degli operatori, che pur di guadagnare si illudono che il prezzo di un bene o un servizio continuerà a crescere all'infinito, fino a raggiungere un livello totalmente ingiustificato. A questa fase, poi, segue sempre il panico tra gli investitori, che si rendono improvvisamente conto che le quotazioni sono troppo alte, come quasi se si emancipassero dall'avidità. In questo caso non c'è in gioco solo la perdita di denaro, ma l'esistenza stessa dell'umanità.

INFORTUNIO SUL LAVORO E RATING DI LEGALITÀ

Stefano Comellini – Giulia Zali¹



Una recente sentenza del TAR Lazio² ha sollevato il rilevante tema dei rapporti tra infortunio sul lavoro, responsabilità penale del datore di lavoro, compliance aziendale e rating di legalità della società nel cui ambito è occorso l'evento lesivo.

Il rating di legalità delle imprese

Il “rating di legalità” è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di merito - dal punto di vista economico, finanziario e della responsabilità sociale - da parte della società destinataria della relativa certificazione e del grado di attenzione, riposto dalla medesima, nella corretta gestione del proprio business, in conformità a principi etici dei comportamenti aziendali.

L'attribuzione del rating - istituito dall'art. 5-ter del D.L. 24.1.2012 n. 1³ (cd. “decreto liberalizzazioni”) - richiede il rispetto di conspicui criteri di legalità da parte delle imprese e misura, premiandola, una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa.

Lo strumento ha poi trovato attuazione con il “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità” emanato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (da qui, AGCM) con Delibera n. 24075 del 12.11.2012. Il Regolamento è stato da ultimo modificato con la Delibera n. 28361 del 28.7.2020.

Le imprese in possesso del rating di legalità possono godere di benefici nell'accesso a risorse,

agevolazioni e opportunità in ambito sia pubblico che privato come, ad esempio, una più favorevole concessione di credito e maggiori possibilità di accesso a finanziamenti pubblici.

Il Decreto MEF 20.2.2014 n. 57 individua, sia specifiche agevolazioni che banche e pubbliche amministrazioni devono concedere alle imprese dotate di rating, sia l'obbligo di una dettagliata relazione che gli istituti di credito devono trasmettere alla Banca d'Italia qualora omettano di tener conto di tale rating.

Il vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31.3.2023 n. 36) prevede, all'art. 222 comma 7, che l'ANAC collabori con l'AGCM per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating di legalità delle imprese di cui al citato art. 5-ter DL n. 1/2012. La disposizione stabilisce, inoltre, che il rating di legalità *“concorre anche alla determinazione della reputazione dell'impresa di cui all'art. 109”*⁴.

Pur distinto dai requisiti legati alla reputazione dell'impresa, il rating di legalità deve comunque essere considerato – al pari del “Modello 231” su cui oltre ci si soffermerà – quale elemento imprescindibile per accedere ad una serie di benefici premiali previsti dal nuovo Codice. Infatti, proprio nell'ambito degli Appalti e delle gare ad evidenza pubblica, la reputazione di un'impresa è elemento imprescindibile nella valutazione e nella scelta dell'operatore economico.

I requisiti per il rating di legalità.

Il Regolamento attuativo AGCM, nel rispetto dell'art. 5-ter DL n. 1/2012, dispone che possano

¹ Studio legale Comellini.

² T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 2.10.2024 n. 17101.

³ *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, conv. dalla Legge 24.3.2012 n. 27.

⁴ Art. 109 comma 1, *“E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale”*.

richiedere l'attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- sede operativa nel territorio nazionale⁵;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di legge;
- iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) da almeno due anni alla data della domanda;
- rispetto degli altri requisiti sostanziali analiticamente richiesti dal Regolamento.

Il rating di legalità viene riconosciuto all'ente attraverso l'attribuzione di un punteggio, compreso tra un minimo di una e un massimo di tre "stelle", che costituisce un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità ed etici.

L'impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo. Il punteggio base potrà essere incrementato di un "+" per ogni requisito aggiuntivo che l'impresa dimostri di possedere tra quelli previsti all'art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre "+" comporta l'attribuzione di una stella aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

La revoca del rating di legalità.

Il Regolamento prevede agli artt. 6, comma 4, e 7, commi 2 e 3, la disciplina della revoca del rating di legalità. In particolare, la revoca si ha per:

- perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento;

- dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2;
- omessa comunicazione di eventi sopravvenuti che incidono sul possesso dei requisiti richiesti.

In particolare, per quanto qui rileva, si evidenzia come l'art. 2 comma 2 lett. b del Regolamento preveda che l'impresa debba dichiarare che nei confronti dei propri amministratori non siano state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale o misure cautelari personali e/o patrimoniali e non sia stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tra gli altri, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.

La sentenza TAR Lazio Roma 2.10.2024 n. 17101

La vicenda giunta all'esame dei Giudici amministrativi riguardava la richiesta di una Società per l'annullamento del provvedimento di revoca del rating di legalità emesso dalla AGCM a fronte della condanna penale, pronunciata in primo grado, nei confronti dell'amministratore delegato per il reato di lesioni colpose derivanti da infortunio sul lavoro (art. 590 commi 1, 2 e 3 c.p.).

In particolare, la condanna riguardava l'incidente avvenuto durante l'esecuzione del servizio di pulizia presso un committente pubblico, in danno di una dipendente della Società caduta da una scala, da cui conseguiva la frattura dell'astragalo sinistro con prognosi superiore a 40 giorni.

Come già si è avuto modo di illustrare su questa Rivista⁶ il reato di lesioni colpose gravi e gravissime da violazione delle norme antinfortunistiche costituisce, ai sensi dell'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001, uno dei presupposti della responsabilità amministrativa della società nel cui ambito si sia ve-

⁵ Così Consiglio di Stato (sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 23.05.2013, n. 02697/2013 – del 11.06.2013, n. affare 01278/2013), per cui l'impresa che intenda fare richiesta di attribuzione del rating di legalità, deve avere una sede operativa nel territorio nazionale, nel senso che è possibile l'accesso a tale strumento, anche alle imprese non

costituite in Italia, ma che comunque dispongono al loro interno, anche di una sola sede operativa. Cfr. M. Mandico, Rating di legalità: funzionamento e benefici, in Il Quotidiano Giuridico, 24.10.2017.

⁶ N. 4/2022, pagg. 13 e segg.

ficato l'evento lesivo.

Giova comunque riprendere qui, sia pure in sintesi, i criteri di attribuzione della “Responsabilità 231”: a fronte della commissione del “reato-presupposto”, individuazione l'autore nella persona fisica legata all'ente (perché apicale o subordinato), considerata la connessione tra l'illecito penale del soggetto attivo e l'interesse o vantaggio del secondo, accertata infine l'omissione della predisposizione o valutata negativamente l'effettività dell'adozione o l'efficacia dell'attuazione dell'apposito Modello organizzativo specificamente predisposto sul rischio-reati dell'ente, discende la responsabilità diretta di quest'ultimo, con un autonomo sistema punitivo, attribuito al giudice penale, fondato su sanzioni pecuniarie – determinate nel *quantum* per quote, di variabile valore – e su sanzioni interdittive, oltre alla confisca del prezzo o del profitto di reato e alla pubblicazione della sentenza di condanna.

Nel caso in esame, il giudice penale aveva, dichiarato insussistente la responsabilità della società in ordine all'illecito di cui all'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001 avendo accertato che la stessa aveva adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati di specie analoga a quello contestato.

Avverso la sentenza di condanna, l'amministratore delegato della Società aveva presentato appello, così che la pronuncia non era divenuta definitiva. Ciò nonostante, l'AGCM aveva disposto la revoca del rating di legalità.

La Società ricorrente adduceva a propria difesa:

- la locuzione “sentenza di condanna”, contenuta nell'art. 2 del Regolamento, da interpretarsi come comprensiva delle sole sentenze di condanna definitive, quindi passate in giudicato e inoppugnabili, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza;
- il proscioglimento della Società dall'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 c.p. contestato all'amministratore, posto che la Società aveva reso operativo un modello organizzativo

idoneo a prevenire simili reati; sicché, anche sotto tale profilo, la revoca del rating doveva considerarsi illegittima, implicando un'affermazione di responsabilità di tipo oggettivo.

- il disposto dell'art. 2 comma 5 lett. e) del Regolamento, ove si prevede che il rating potrà essere rilasciato se: ... *“l'impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, ...”*; nella fattispecie, il modello organizzativo adottato dalla Società avrebbe dovuto essere considerato come equivalente alla completa “dissociazione” dalle condotte contestate all'amministratore delegato.

Successivamente alla presentazione del ricorso, la Società depositava la sentenza di appello, nel frattempo emessa, con la quale l'amministratore veniva assolto dal reato contestatogli “per non aver commesso il fatto”. Tuttavia, costituendo l'assoluzione dell'amministratore circostanza sopravvenuta rispetto all'adozione del provvedimento di revoca, la stessa, ad avviso del TAR, non poteva comportare, di per sé, una valutazione di illegittimità dello stesso, da operarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto sussistenti all'epoca della sua adozione.

Pertanto, nonostante nel corso del processo penale sia la Società che il suo amministratore venissero prosciolti da ogni addebito, egualmente i Giudici amministrativi hanno ritenuto di confermare la revoca del rating di legittimità.

La motivazione della sentenza si è fondata, in primo luogo, sulla formulazione dell'art. 2 comma 2 lettera b) del Regolamento, ove si prescrive che *“l'impresa deve dichiarare che nei confronti dei propri amministratori ... non sia stata pure pronunciata alcuna sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81”*.

Per il TAR è dunque chiaro il tenore testuale del Regolamento che, richiedendo l'irrevocabilità solo per il decreto penale, reputa sufficiente, ai fini della

revoca, anche la semplice sentenza di condanna non definitiva, per uno dei reati espressamente contemplati.

Per i giudici amministrativi, la stessa *ratio* dell'istituto conferma la lettera della previsione, posto che l'istituto del rating ha una finalità premiale, non sanzionatoria, essendo volto alla promozione di principi di condotta etica in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un riconoscimento, misurato in stellette, indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Ne consegue, che del tutto ragionevole appaia la previsione secondo cui anche la sentenza di condanna non definitiva possa atteggiarsi a fatto sintomatico della perdita di credibilità e di integrità morale della persona giuridica.

Per il vero, in tal senso la giurisprudenza amministrativa si era già espressa.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, affermato che *"In aderenza al testo letterale della norma, la valutazione del Tar deve trovare piena condivisione anche dove ha messo in luce che in riferimento alle 'sentenze di condanna' la norma non specifica che il titolo preclusivo dev'essere 'irrevocabile'; di conseguenza, si può concludere che ostativa al rilascio del rating, ed al mantenimento di esso, è una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati indicati dalla norma"; la medesima pronuncia ha anche precisato che "l'esegesi innanzi arvalorata non si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 27 e 41 della Costituzione, dovendosi, da un lato, rilevare che il testo della norma appare chiaro nell'individuare le condizioni di accesso al rating di legalità, non ponendosi pertanto in tensione con i principi di certezza e di libertà d'impresa; dall'altro, deve ricordarsi che la ratio sottesa all'istituto del rating di legalità è essenzialmente premiale, e non sanzionatoria, essendo volta ad incentivare le imprese al rispetto della legislazione e al rispetto di prassi conformi a canoni etici, non potendo pertanto venire in considerazioni principi che attengono più propriamente alla punibilità, sotto il profilo penale, delle*

*persone fisiche"*⁷.

Rispetto a questa giurisprudenza, qui vi è peraltro, a sostegno del rigetto del ricorso, un'ulteriore argomentazione.

Evidenzia il TAR che *"non può rarrisarsi, solo per l'adozione di un modello organizzativo corretto, quella completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), cessati dalle cariche nell'anno precedente la richiesta del rating" (art. 2, comma 5 del Regolamento), che consentirebbe il mantenimento del rating, non potendosi riconoscere il requisito premiante ad una società che si arvalga di un soggetto attinto da una condanna penale, seppure di lieve entità. Il precedente penale, infatti, condiziona certo negativamente l'immagine di affidabilità e di assoluta integrità dell'ente"*.

Di conseguenza, il ricorso della Società avverso la revoca del rating di legalità veniva rigettato.

Considerazioni conclusive

La decisione del TAR merita qualche riflessione sullo scarto tra le condivisibili finalità alla base della disciplina in esame e gli effetti concreti che possono ricadere sulla società che si veda revocare il rating di legittimità per ragioni che, anche successivamente, si rivelino insussistenti. Con le inevitabili conseguenze per la perdita dei benefici e delle agevolazioni sopra illustrate.

Nel caso esaminato, il giudice penale aveva assolto l'amministratore della società per non aver commesso il fatto-reato di lesioni colpose e aveva accertato la correttezza di un profilo rilevante di compliance interna connesso al "Sistema 231". Ciò nonostante, la Società è rimasta "marchiata" da un rimprovero di illegalità che pare in contrasto con i principi costituzionali di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.) e di libertà d'impresa (art. 41 Cost.).

⁷ Cons. Stato, Sez. VI, 5.4.2024 n. 3174.


Enrico Fanciotto



Come riscaldare e raffreddare gli ambienti in maniera efficiente ed ecologica

Con la prossima entrata in vigore delle disposizioni europee in materia di GREEN DEAL si dovranno gioco-forza introdurre nella progettazione e nell'installazione nuove tipologie impiantistiche.

I nuovi sistemi ibridi multi-energia e termoregolazione avanzata, sono un perfetto equilibrio di efficienza energetica e sostenibilità. Sistemi ibridi che offrono numerosi vantaggi dal comfort abitativo con un clima interno agli ambienti sempre ideale con ogni condizione climatica esterna, all'efficienza energetica che permette di ridurre i consumi e quindi i costi in bolletta attraverso l'utilizzo di molteplici fonti energetiche. Si adattano a diverse esigenze abitative e climatiche e sono pensati per uso residenziale e professionale nelle nuove installazioni o nelle riqualificazioni energetiche.



L'utilizzo di fonti rinnovabili (quali le pompe di calore in abbinamento a sistemi fotovoltaici ed il solare termico) si traduce in una serie di vantaggi energetici ed economici per l'utente finale e, rappresenta uno dei principali obiettivi del quadro delle direttive europee sull'efficientamento energetico, citate nella Direttiva UE 2023/2414 - RED III e nella Direttiva europea EPBD sulla

prestazione energetica degli edifici e la Direttiva europea EED che mira a favorire l'indipendenza energetica. .


Integrando pompa di calore elettrica, eventuale caldaia a condensazione e/o sistemi elettrici, riescono a gestire riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria con una logica intelligente che ottimizza le fonti in base ai costi energetici. L'abbinamento con sistemi fotovoltaici garantisce un assoluto risparmio economico grazie alla capacità di autoproduzione elettrica, l'utilizzo di sistemi solare termico consente di ottenere sistemi multi-energia che nel caso specifico utilizzano la sola fonte solare a costo zero, per la produzione di energia termica. Inoltre le nuove tipologie di fornitura sono state create per ottimizzare le realizzazioni e i tempi di posa con soluzione compatta in kit Plug & Play. Sistema che offre oltre alla modularità di composizione specifica per ogni esigenza tutti i componenti necessari per la completa esecuzione dell'opera, come sotto indicato:



Sistema JODO FV PACK

La gestione degli impianti ibridi tramite sistemi di regolazione evoluta capaci di adattarsi a ogni esigenza abitativa con flessibilità e innovazione, permettono di migliorare l'esperienza abitativa consentendo all'utente un controllo completo di tutti gli ambienti, anche attraverso comode App sul proprio smartphone.

Rispondono a questa esigenza, integrandosi perfettamente con caldaie, pompe di calore idroniche e a espansione diretta, monitorando e regolando ogni componente dell'impianto, dal riscaldamento alla climatizzazione, fino alla deumidificazione.



Grazie alla possibilità di gestione remota e/o all'interfaccia touch screen, è semplice mantenere il comfort ideale in ogni momento, ottimizzando i consumi. È un sistema che non si limita a gestire l'energia, ma la rende parte integrante di un comfort sostenibile e intelligente, nel contempo aumentando il valore dell'immobile.

Investire in sistemi di termoregolazione evoluti e sistemi ibridi significa puntare su flessibilità, affidabilità e un futuro più green, senza compromessi sul comfort, riducendo sprechi e consumi. Questi fattori sono sempre più apprezzati dall'utente finale sia per il risparmio che può ottenere, sia per la possibilità di rendersi in parte o totalmente autonomo energeticamente.

Con i nuovi edifici realizzati in classi di efficienza energetica molto elevata la climatizzazione invernale è ampiamente superata dalla climatizzazione estiva, per realizzare un microclima interno sempre più stabile indipendente dalle condizioni climatiche esterne come accade in diversi paesi esteri.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIOVANI PERITI INDUSTRIALI

Quando l'unione può fare la differenza

Loris Patrucco



Cari Colleghi con immenso piacere comunico la nascita, avvenuta mercoledì 23 ottobre a Roma, dell'Associazione Nazionale dei Giovani Periti Industriali, con il patrocinio del CNPI.

Quest'Associazione nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui i giovani possano crescere professionalmente e sentirsi parte di una comunità.

Tale iniziativa, aperta a tutti i periti industriali con meno di 41 anni è un ulteriore passo in avanti nel segno della crescita della categoria, puntando a valorizzare e rappresentare le nuove generazioni di professionisti.

L'obbiettivo è promuovere e sostenere la figura professionale del perito industriale, offrendo uno spazio di confronto dove l'unione di più competenze e esperienze consentano lo sviluppo e la crescita reciproca; per raggiungere tali obiettivi si cercherà di diffondere la sempre maggior apertura di tavoli di discussione in merito agli ambiti professionali riconosciuti e a quelle competenze che consentano ai Periti Industriali di operare alla pari con altre figure professionali. Inoltre tramite l'Associazione abbiamo l'opportunità di relazionarci periodicamente con il CNPI, che ha garantito le risorse economiche e il sostegno necessario per la costituzione e la start up dell'Associazione, oltre ad offrirci l'opportunità di far sentire la nostra voce a livello nazionale (ad esempio attraverso la partecipazione alla Assemblea dei Presidenti).

I soci fondatori, oltre al sottoscritto, sono i colleghi: Timoteo Lamkin dell'Ordine di Latina, Mirko Uccheddu dell'Ordine di Cagliari, Melania Zappa dell'Ordine di Caserta, Ivan Kuptsov dell'Ordine di Reggio Emilia, Marco Caselunghe dell'Ordine di Perugia e Luca Fedele consigliere nazionale in rappresentanza del CNPI.

La presidenza dell'Associazione è stata affidata al giovane collega Ivan Kuptsov, già rappresentante per i periti industriali presso il Young Engineer Exchange; la conferma della presidenza e le restanti cariche direttive verranno stabilite durante la prima assemblea, che sarà un momento fondamentale per definire le linee di indirizzo future e costituire il direttivo della nostra Associazione.

Ogni idea e consiglio che Vorrete proporre sarà prezioso per rendere la nostra Associazione la "casa" di cui abbiamo bisogno.

I dati per contattare l'Associazione sono i seguenti:

Sede legale: Via In Arcione 71 – 00187 ROMA (RM) Codice Fiscale 17829591001 indirizzo e-mail: info@angpi.it



Incontro per l'atto costitutivo dell'Associazione Nazionale Giovani

Primo a sinistra Loris Patrucco, a seguire Timoteo Lamkin, Ivan Kuptsov Presidente dell'Associazione Nazionale dei Giovani Periti Industriali, Giovanni Esposito Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti industriali, Melania Zappa, Mirko Uccheddu, Marco Caselunghe e Luca Fedele.

Di seguito, l'Atto costitutivo dell'Associazione Nazionale dei Giovani Periti Industriali.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI GIOVANI PERITI INDUSTRIALI

Articolo 1 – COSTITUZIONE E SEDE

- 1.1 È costituita l'associazione, denominata Associazione dei Giovani Periti Industriali.
- 1.2 L'Associazione non ha fine di lucro
- 1.3 La Associazione ha durata illimitata.
- 1.4 La Associazione ha sede legale presso la sede del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati e sede operativa presso il domicilio professionale del Presidente Pro Tempore. La sede operativa può essere trasferita altrove su decisione dell'Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo.
- 1.5 La Associazione, è costituita da giovani Periti Industriali, che versino la quota di iscrizione all'Ordine e non abbiano compiuto quarantuno anni d'età anagrafica.

Articolo 2 – OGGETTO

- 2.1. La Associazione è apartitica, democratica e solidale.
- 2.2. Essa ha per scopo la promozione della figura professionale, intellettuale e sociale dei Periti Industriali, nonché favorire il consolidamento dei legami di amicizia e solidarietà tra Giovani

Colleghi. L'Associazione, inoltre, si prefigge lo scopo di favorire il confronto tra gli associati in merito alle problematiche di categoria, culturali e professionali, proponendosi portavoce con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati. L'Associazione coordina, promuove e potenzia, sul piano nazionale, le attività poste in essere dai singoli associati. Ai fini del raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà consultare l'Organismo Nazionale, qualora si renda necessario, per acquisire i lori pareri nell'ambito delle rispettive competenze.

- 2.3. L'Associazione si propone di facilitare l'inserimento dei giovani Periti Industriali nella vita professionale, promuovendo lo studio, l'analisi e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione o di interesse della categoria.

Articolo 3 - ATTIVITÀ

- 3.1. L'associazione perseguità le proprie finalità attraverso le seguenti attività:

- organizzare incontri di studio e ogni altra attività idonea a stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;
- realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni; realizzare i progetti della Commissione Studi adottati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- promuovere ed organizzare attività dirette a facilitare l'avvio e l'esercizio della professione;
- aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale;
- partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima categoria professionale;
- provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche;
- realizzare altre attività destinate a raggiungere gli scopi dell'Associazione

- 3.2. Inoltre, il Presidente dell'Associazione partecipa all'Assemblea Nazionale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati, senza diritto di voto.

- 3.3. Per il tramite del proprio Presidente, l'Associazione può rivolgersi al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati per le seguenti finalità:

- sottoporre questioni e pareri di interesse della categoria;
- proporsi a partecipare ad eventi e fiere organizzate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati nelle forme e nelle modalità che si potranno concordare, volta per volta, con lo stesso Consiglio Nazionale;
- Sottoporre iniziative di interesse della categoria, pur non strettamente legate alla promozione e all'esercizio dell'attività professionale.

Articolo 4 – PATRIMONIO

- 4.1. Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dalle quote sociali;
- dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti di varia natura effettuati dagli associati, nonché da PMI, Pubbliche Amministrazioni, Enti locali e sovranazionali, Istituti di Credito ed altri Enti in genere;
- da lasciti e donazioni;
- dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, promosse dalla Associazione dei Giovani Periti Industriali;

- dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell'immagine della Associazione dei Giovani Periti Industriali o dal loro sfruttamento;
 - dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dalla Associazione.
- 4.2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 5 - GLI ASSOCIATI

- 5.1 All'Associazione aderiscono gli iscritti all'Albo dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati e i tirocinanti, che ne facciano richiesta, non abbiano ancora compiuto quarantuno anni di età anagrafica, siano in regola con il versamento della quota d'iscrizione all'Ordine e, si impegnino per iscritto ad accettare le norme statutarie. Gli associati hanno diritto di voto in Assemblea e se in possesso di almeno tre anni di iscrizione all'Ordine professionale, possono essere eletti a tutte le cariche dell'Associazione.

Articolo 6 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- 6.1 Gli aderenti all'Associazione sono tenuti al pagamento di una quota annuale all'Associazione, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 6.2 Per il primo anno di vita dell'Associazione, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati contribuisce alle spese di avvio dell'attività erogando euro 10.000.
- 6.3 Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili;

Articolo 7 – DIMISSIONI ED ESPULSIONI

- 7.1. Cessano dalla qualifica di Associati coloro che recedono superato il quarantunesimo anno di età anagrafica, non sono in regola con il versamento della quota d'iscrizione all'Ordine, siano stati sospesi o cancellati dall'Albo.
- 7.2. Saranno considerati cessati coloro che non verseranno la quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque entro l'anno finanziario successivo.
- 7.3. Il Consiglio Direttivo potrà, in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine del decoro della professione, nonché nel caso di mancato rispetto delle norme statutarie e associative, decidere l'espulsione di un Associato. L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di fornire le proprie giustificazioni. L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata e l'espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica.

Articolo 8 - ORGANI

- 8.1 Gli Organi preposti al funzionamento dell'Associazione sono:
- l'Assemblea generale degli Associati;
 - Il Presidente
 - il Consiglio Direttivo;

- la Commissione Studi.

Articolo 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

- 9.1. L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle seguenti questioni:
- elezione del Presidente
 - elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - nomina del collegio dei Probiviri composto da tre soggetti con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo Professionale
 - approvazione del bilancio preventivo e del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di Aprile di ogni anno;
 - modifiche allo statuto;
 - ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.
- 9.2. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa deve essere convocata a mezzo lettera o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione: nella lettera di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.
- 9.3. Sono ammesse deleghe per la partecipazione all'Assemblea Generale degli Iscritti per un massimo di due a socio.
- 9.4. Hanno diritto al voto soltanto gli Associati in regola col versamento delle quote di iscrizione all'Albo, i nuovi iscritti devono essere inseriti, a cura del Consiglio Direttivo, nel database dell'Associazione.
- 9.5. Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo, il quale riunirà senza indugio il Collegio che deciderà ai sensi dell'articolo 10 delle presenti linee guida e riferirà al Presidente dell'Associazione anche per l'eventuale riconvocazione dell'Assemblea.

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 10.1. Il numero di componenti del Consiglio Direttivo varia da cinque a nove, Tra i componenti attribuite le cariche di: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere ed il Presidente della Commissione Studi. Tutti del Consiglio Direttivo devono avere almeno tre anni di iscrizione all'Albo Professionale. Almeno una delle cariche all'interno del Consiglio direttivo deve essere riservato al genere meno rappresentativo (quota rosa) aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dalle presenti linee guida. Le situazioni di incompatibilità comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo o di componente del Collegio dei Probiviri.
- 10.2. La carica di membro del Consiglio Direttivo è, altresì, incompatibile con quella di Presidente

dell'Ordine Territoriale o di membro del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati.

- 10.3. Il Presidente è eletto ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
- 10.4. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili fino al compimento del 41esimo anno di età.
- 10.5. Si intende 1 (un) mandato completo quando, anche per cooptazione, si rimane in carica per la metà del tempo più 1 giorno.
- 10.6. In caso di assenza o di decadimento del Presidente assume la carica di Presidente il Vice Presidente fino alla successiva Assemblea annuale, nella quale dovrà essere rieletto il nuovo Presidente
- 10.7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente della Commissione Studi.
- 10.8. Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- 10.9. Il Consiglio Direttivo predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo che autorizza spese, nel rispetto delle previsioni di bilancio. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti.
- 10.10. Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo consegna il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea degli Associati, al Collegio dei Probiviri, il quale attesterà all'assemblea la presa visione dello stesso e/o eventuali rilievi. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli Associati.
- 10.11. L'Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza; in sua assenza la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro Associato delegato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - COMMISSIONE STUDI

- 11.1. La Commissione Studi è l'organismo incaricato di studiare le questioni culturali d'interesse generale che riguardano la professione del perito industriale, nonché argomenti specifici che le vengano sottoposti da almeno sei associati.
- 11.2. Della Commissione possono far parte i soci effettivi ed i soci tirocinanti che ne abbiano fatta espressa richiesta.
- 11.3. La Commissione viene costituita entro 60 giorni dalla nomina del suo Presidente e viene rinnovata annualmente, previa consultazione con il Consiglio Direttivo, ad opera del Presidente della

Commissione Studi il quale redige il programma operativo e designa singole commissioni nominandone il Presidente.

Articolo 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 12.1. Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di due membri, oltre il Presidente del Collegio dei Probiviri, è nominato dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo (ai sensi dell'art.10) e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni compositive dei conflitti di controllo nell'ambito della Associazione. Qualora il numero degli Associati effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l'Assemblea ha facoltà di nominare un Probiviro Unico in luogo dell'Organo collegiale. Possono essere nominati Probiviri solo coloro che risultino iscritti da almeno cinque anni all'Albo Professionale.
- 12.2. L'Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio dei Probiviri, che dovrà avere requisiti di esperienza nell'ambito dell'Associazione e sarà scelto tra i soci aderenti.
- 12.3. Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da Associati od Organi dell'Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti.
- 12.4. Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso lo studio del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell'Unione delle decisioni prese.

Articolo 13 – COOPTAZIONE

- 13.1. Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Probiviri, alla prima assemblea degli iscritti sarà indetta l'elezione suppletiva, ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio, In casodi surroga dovrà essere rispettata la riserva al genere meno rappresentato.

Articolo 14 – DISPOSIZIONI VARIE

- 14.1. Le cariche della Associazione dei Giovani Periti Industriali sono ricoperte a titolo gratuito.
- 14.2. Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno della Associazione dei Giovani Periti Industriali è vietata.
- 14.3. L'Associazione dei Giovani Periti Industriali deve adottare un codice etico in linea con le regole previste nel codice deontologico dei Periti Industriali.

Articolo 15 – MODIFICHE DELLO STATUTO

- 15.1. Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea generale degli Associati convocata a tale scopo.
- 15.2. La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno degli Associati iscritti aventi diritto di voto, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, previo parere favorevole del CNPI e con successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

Informativa per i Soci

1824-2024: il Museo Egizio di Torino compie 200 anni

Ricorrono quest'anno i 200 anni della fondazione del Museo Egizio, il più antico in assoluto dedicato alle civiltà del Nilo.

Il Museo di Torino è considerato il più importante al mondo dopo quello del Cairo, e rappresenta per la nostra città un patrimonio culturale di inestimabile valore con un numero di visitatori annuale sempre crescente.

Fu istituito nel 1824 dal Re Carlo Felice di Savoia che acquistò per 400.000 lire una grande raccolta di reperti egizi collezionata da Bernardino Drovetti, che consisteva in circa 8000 pezzi tra statue, mummie, sarcofagi, papiri.

Questa imponente collezione diede così vita al primo museo egizio al mondo che si aprì nelle sale dell'Accademia delle Scienze.

Nello stesso anno venne invitato a Torino, per visionare e catalogare i reperti, l'egittologo francese Jean-François Champollion, colui che aveva decifrato la Stele di Rosetta.

Ammirando l'imponente collezione del Museo pronunciò la celebre frase: "La strada per Menfi e Tebe passa da Torino".

Sovrintendente del museo era allora Ernesto Schiaparelli, che promosse nuovi scavi, recuperando altri reperti in grado di testimoniare aspetti della civiltà dell'antico Egitto attraverso manufatti di uso quotidiano e preziosi monili e gioielli dei Faraoni.

Nel 2013 il Museo è stato inserito dal quotidiano britannico The Times tra i 50 migliori musei al mondo. Il complesso museale è

stato ristrutturato e più volte ampliato, ora conta una estensione di 12.000 m², suddivisi tra quattro piani e varie sale espositive.

Dal 2014 direttore del Museo è Christian Greco, tra le personalità più eminenti nel campo dell'egittologia; vanta un curriculum prestigioso e infinito, legge i geroglifici come noi leggiamo la pagina di un quotidiano. Ha promosso e realizzato integrazioni, variazioni, ampliamenti, permettendo al museo di evolversi, di comunicare e di interagire con il grande pubblico. Greco è definito "il Faraone di Torino".

In occasione del bicentenario le Poste Italiane hanno emesso un francobollo commemorativo.

Il Presidente Sergio Mattarella è stato l'ospite d'onore delle celebrazioni e il primo visitatore del museo rinnovato.

Paolo Revelli





Ministero dello Sviluppo Economico

Ai sensi della Legge n. 2/2019, art. 16, comma 7, si ricorda agli iscritti in albi ed elenchi professionali l'obbligo di comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata

Art. 16, comma 7, “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.

CONSULENTI PER GLI ISCRITTI

I consulenti possono essere interpellati dai nostri iscritti, in forma gratuita per un primo contatto telefonico oppure su appuntamento per avere consigli in merito a problematiche specifiche.

L'eventuale affidamento dell'incarico professionale per il prosieguo delle pratiche resta ovviamente a carico dell'iscritto

Aspetti Fiscali

Dott. Gianluigi De Marzo
Tel. 0122 641049 - info@studiodemarzo.it

Aspetti Legali civilistici

Avv. Massimo Spina
Tel. 011 5613828 - mspina@studiospina.net

Aspetti Legali penali

Avv. Stefano Comellini
Tel. 011 5627641 - stefano.comellini@avvocatocomellini.it

Aspetti di edilizia privata, catastali, successioni e divisioni patrimoniali, valutazioni e stime immobiliari, ecc.

Per. Ind. Loris Patrucco
Tel. 3398010215 - geo.patrucco@gmail.com

CONSIGLIO dell'ORDINE per il QUADRIENNIO 2022-2026

Presidente: Pietro Umberto Cadili Rispi
Segretario: Sandro Gallo
Tesoriere: Aldo Parisi

Consiglieri: Luciano Ceste
 Mauro Le Noci
 Vincenzo Macrì

Enzo Medico
 Marco Palandella
 Loris Patrucco

COMMISSIONI SPECIALISTICHE

Commissione	Coordinatore	Riunione
Ambiente e Chimica	Mauro Le Noci	Su convocazione
CTU Forense	Marco Palandella	3º giovedì di gen-apr-lug-ott, ore 18:00
Edilizia, Catasto, Amministr. Condominio	Loris Patrucco	Su convocazione
Elettrotecnica Automazione Elettronica	Sandro Gallo	3º martedì del mese, ore 18:00
Giovani	Pietro Umberto Cadili Rispi	Su convocazione
Igiene sicurezza e prevenzione incendi	Vincenzo Macrì	1º giovedì del mese, ore 18:00
Scuola e università	Pietro Umberto Cadili Rispi	Su convocazione
Termotecnica	Luciano Ceste	1º martedì del mese, ore 18:00
	Diego Biancardi	
Formazione continua	Pietro Umberto Cadili Rispi	Su convocazione
	Sandro Gallo, Paolo Giaccone	
	Mauro Le Noci, Vincenzo Macrì	

RAPPRESENTATI PRESSO ENTI COMITATI E ASSOCIAZIONI

INAIL	Mirko Bognanni Enzo Medico Paolo Giaccone	Alessandria Asti Torino
VVF	Mirko Bognanni, Marco Palandella Luciano Ceste, Enzo Medico Vincenzo Macrì Pietro Umberto Cadili Rispi	Alessandria Asti Torino Direzione Regionale
ASL	Marco Palandella Enzo Medico Mauro Le Noci	Alessandria Asti Torino
CCIAA	Marco Palandella Enzo Medico Mauro Le Noci	Alessandria Asti Torino
CCIAA Torino Commissioni Prezzario 2024-2026	Loris Patrucco Marco Basso, Francesco Petraglia Loris Patrucco, Francesco Petraglia Marco Basso, Enrico Fanciotto Marco Basso, Enrico Fanciotto, Paolo Molino, Francesco Petraglia Italo Bertana, Gabriele Filannino, Antonio Fortuna, Claudio Nigro Oscar F. Barbieri, Natalino Pretto Marco Palandella Luciano Ceste, Enzo Medico Sandro Gallo	C1 – Opere Edili C3 – Affini C4 – Serramenti C5 – Imp. Igienico Sanitari e Tubazioni C6 – Imp. Antincendio e Climatizzazione C7 – Impiantistica Elettrica e Ascensori C11 – Sicurezza Alessandria Asti Torino
CONSULTA	Marco Palandella Luciano Ceste, Enzo Medico Sandro Gallo	Alessandria Asti Torino
RPT	Walter Falchero	Federazione Piemonte
APIT-APITFORMA	Mauro Le Noci	Torino
CTI	Luciano Ceste	
UNI	Marco Palandella	
CEI	Italo Bertana Damiano Golia Andrea Molino Roberto Viltono Francesco Seri	